

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si

estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Busseto partecipa al capitale delle seguenti società:

1. BUSSETO SERVIZI Srl con una quota dal 100%;
2. LEPIDA SPA con una quota del 0,00005%;
3. PARMABITARE Srl una quota del 0,80%;
4. VERDI MULTIMEDIA S.r.l. con una quota dello 1,74%;
5. SAP s.r.l. in liquidazione, con una quota del 2,40%;
6. ASCAA S.p.a. con una quota del 4,38%
7. EMILIAMBIENTE S.p.a. con una quota del 7%
8. IREN S.p.a. – società quotata in borsa – con una quota del 0,00043%
9. **Parma Infrastrutture S.p.a. con una quota del 0,000007%**

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano ad eccezione della quota in Iren S.p.a. essendo la stessa una multiutility quotata in borsa. Infatti la quota capitale di Iren S.p.a. in punto di diritto è “una partecipazione societaria” ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al minuscolo pacchetto azionario del Comune esulano dal presente.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di ridurre il numero delle società pubbliche locali giudicate inefficienti dal legislatore e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Busseto è membro dell’Unione Terre Verdiane.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. Società Busseto Servizi Srl

La Società Servizi Srl è interamente di proprietà del comune.

La Società è stata costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19/12/2002 al fine di ottemperare agli obblighi imposti dal D.Lgs. 16472000 in ordine alla gestione del servizio di distribuzione del gas naturale. Oggetto sociale della società è l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero energie relative al servizio gas, e dei servizi a rete, subordinatamente alle leggi dei singoli settori.

La società è interamente partecipata dal Comune di Busseto, e la compagine amministrativa è così formata:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori / dirigenti: nessuno

Numero di dipendenti: 3

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
+ 567.975,00 euro	+ 19.638,00 euro	+ 28.103,00 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
576.203,00 euro	578.786,00 euro	634.990,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Servizi Srl:

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	559.256	570.761	596.661
C) Attivo circolante	481.235	439.745	480.054

D) Ratei e risconti	1.745	1.766	1.823
Totale Attivo	1.042.236	1.012.272	1.078.538

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	590.448	610.086	638.188
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto	22.100	27.216	32.214
D) Debiti	429.688	374.970	408.136
E) Ratei e Risconti	0	0	0
Totale passivo	1.042.236	1.012.272	1.078.538

Bilanci d'esercizio in sintesi di Società Servizi Srl:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	627.438	598.927	656.661
B) Costi di produzione	-619.419	-581.558	-609.928
Differenza	8.019	17.369	46.733
C) Proventi e oneri finanziari	-615	-165	-81
D) Rettifiche valore attività finanziarie	51.445,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	629.855	-5.852	-6.336
Risultato prima della imposte	587.044	23.386	40.478
Imposte	-19.069	-3.748	-12.375
Risultato d'esercizio	567.975	19.638	28.103

Dalla rilevazione emerge che la società in oggetto presenta le caratteristiche per essere attualmente sottratta al piano di dismissioni fino a quando non sarà stata ultimata la procedura relativa all'affidamento, mediante gara, del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito territoriale minimo di Parma.

2. Società Lepida spa

La Società LEPIDA S.P.A, con sede in Bologna, è stata costituita dalla Regione Emilia Romagna con lo scopo di assicurare i servizi relativi alla fornitura di una rete a banda larga destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della Regione. Vi fanno parte 422 soci, tra cui

tutti i 348 comuni del territorio, le 9 province, i 9 consorzi di bonifica, 17 tra aziende sanitarie e ospedaliere e la maggioranza delle università della Regione Emilia Romagna.

La Regione Emilia Romagna detiene una partecipazione attualmente pari al 99,295% del capitale sociale; seguono la Società Lepida, con una partecipazione pari allo 0,0115% ed il Comune di Sissa Trecasali, con una partecipazione pari al 0,0033%; tutti gli altri soci hanno una partecipazione paritetica complessivamente pari allo 0,0016% del capitale sociale.

Il capitale sociale è pari ad Euro 60.713.000,00.

Il numero dei dipendenti è pari a 72 unità. Compete al soggetto detentore della partecipazione maggioritaria vigilare sul rispetto e sul corretto adempimento della normativa in materia di contenimento delle spese di personale.

La Società Lepida SpA è:

- strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida
- motore dell'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per la attuazione dell'Agenda Digitale
- garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull'intero territorio regionale, operando per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio
- supporto all'amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni normative e alla sempre maggiore carenza di risorse;
- produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del relativo territorio, creando anche opportunità per gli operatori ICT del mercato.

Il Comune di Busseto, alla data del 31 dicembre 2014, risultava titolare di una partecipazioni a tale società pari allo 0,0005% (cui corrisponde un'azione del valore nominale di 1.000,00 euro). L'adesione del Comune a Ledipa è avvenuta con delibera di Consiglio Comunale n.23 del 28/06/2010, avente ad oggetto: "Approvazione dell'adesione all'aumento di capitale di LEPIDA S.P.A. e sottoscrizione di un'azione da 1.000,00 euro. Variazione al bilancio provvedimento n. 4". Nel 2013 il Comune di Busseto ha approvato la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 01/08/2013, avente ad oggetto: "Convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia Romagna 1° luglio 2013- 30.giugno 2018", con la quale si è

deliberato di stabilire un nuovo patto tra le Amministrazioni dell'Emilia-Romagna, di durata quinquennale, prorogabile, che stabilisce il funzionamento della Community Network Emilia-Romagna nel perimetro di azione certo così definito nei seguenti assi di riferimento/intervento:

- Costruire e gestire politiche di sistema in ambito ICT;
- Valorizzare ed agevolare il processo di riordino istituzionale e la gestione associata delle funzioni e dei servizi attraverso l'ICT;
- Favorire l'attivazione dei processi di semplificazione amministrativa attraverso il ricorso all'ICT

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione attualmente composto da tre membri, cui sono attribuiti i poteri per la gestione della società secondo quanto stabilito nello statuto sociale.

Gli esercizi 2011, 2012 e 2013 si sono chiusi con un utile d'esercizio, pari rispettivamente, ad Euro 142.412,00, 430.829,00 e 208.798,00.

Appaiono quindi evidenti e dovute due considerazioni, in base alle quali la scelta dell'Amministrazione non può essere difforme dal mantenimento della minima quota societaria: la prima è che la strumentazione informatica e l'accesso alle reti di banda larga non possono essere in alcun modo impediti né limitati, pena la paralisi dell'attività amministrativa dell'ente; la seconda è che, data la composizione societaria estremamente frammentata, con il socio principale (la Regione Emilia Romagna) che detiene il 99,295% delle quote, non è possibile in alcun modo intervenire/influenzare la gestione societaria, in merito a possibili risparmi o economie da mettere in atto. Resta pertanto indispensabile il mantenimento della partecipazione, rilevando come non sia possibile agire nel senso dei risparmi previsti dalla legge, per via della minima quota societaria posseduta.

3. Società PARMABITARE Srl

La Società Parmabitare Srl è di proprietà del comune per il 0,80%.

Il comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 09.06.2003.

Società Parmabitare Srl è società pubblico-privata per la gestione di attività inerenti alle politiche abitative degli enti locali.

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento delle attività strumentali per l'intervento pubblico nel settore abitativo, in attuazione a quanto disposto dalla Legge Regionale Emilia Romagna 8 Agosto 2001 n.24, e in particolare la realizzazione di programmi costruttivi volti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie secondo le priorità individuate dai comuni partecipanti.

L'attività svolta dalla società partecipata (in misura minoritaria dal comune di Busseto) è strumentale al Comune di Busseto per la realizzazione di programmi costruttivi al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

4. Verdi Multimedia S.r.l.

La Società verdi Multimedia S.r.l. è di proprietà del comune per il 1,74%.

La Società venne istituita nel 2002 in seguito a deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2002, e formalmente costituita con capitale a prevalenza pubblico con atto del notaio Laura Riboni in data 31.07.2003, n. 15391 di rep.

La partecipazione alla società da parte del Comune di Busseto è avvenuta con il versamento della somma di € 5.000,00, pari al 10% del capitale sociale iniziale di e 50.000,00.

Oggetto sociale della società è l'esercizio in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione delle attività relative alla progettazione, allestimento, finanziamento e gestione di museo multimediale dedicato alla vita e alle opere del maestro Giuseppe Verdi, nonché relativi servizi di pertinenza.

In considerazione che i locali ove insiste il museo multimediale sono di proprietà del Comune di Busseto e concessi in comodato gratuito alla società verdi Multimedia per una durata di anni 15, si ritiene di non dismettere la quota societaria posseduta.

5. Società Attracchi Parmensi s.r.l. (SAP) in liquidazione

Il Comune di Busseto ha partecipato alla costituzione della società con deliberazione consiliare n.31 del 23.06.2003, detiene una quota pari al 2,4% del capitale sociale. La società era stata costituita per la gestione e lo sviluppo degli attracchi e dei porti sul fiume Po nonché per la promozione del territorio ed il coordinamento delle attività turistico fluviali e dell'entroterra.

L'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento nell'anno 2010 con contestuale nomina del liquidatore, pertanto, il processo di dismissione della partecipazione, è già stato avviato ed è in corso.

Durante l'anno 2011 il liquidatore ha provveduto a un riparto parziale delle somme resesi disponibili alla data del 21/11/2011 rimborsate in proporzione alla quota di partecipazione che per il Comune di Busseto corrispondeva a € 672,00 (su un valore nominale di quote pari a € 2.352,00).

6. Emiliambiente S.P.A.

La società Emiliambiente S.p.A. – a capitale interamente pubblico e partecipata dagli Enti locali già da soci ASCAA S.p.A. – è nata dalla scissione e conferimento di ramo d'azienda afferente il servizio idrico integrato di San Donnino Multiservizi srl e ASCAA S.p.A.

L'operazione ha costituito oggetto della deliberazione consiliare n.45 del 24/10/2007.

La stessa gestisce, il servizio idrico integrato – giusta deliberazione di affidamento n.12, adottata da ATO di Parma il 9 ottobre 2008, fino alla scadenza naturale fissata al 31/12/2025 e confermata dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti n.14 del 26/03/2014.

La compagine della società è la seguente:

Sede Legale: Via Gramsci 1/b, 43036 FIDENZA		
C.F./P.I./ Registro imprese 02504010345		
Data di trasformazione: 01/10/2008		
Durata prevista dello statuto	Fino al 31/12/2050	
Capitale Sociale al 27/09/2014: Euro 673.408,00		
Dati ripartizione quote	Azioni nominative e indivisibili	
Enti Soci al 27/09/2014	Quota %	Quota in euro (n.1 azione = €.1)
Comune di Fidenza	26,68%	179.657,00
Comune di Parma	9,63%	64.824,00
Comune di Busseto	6,57%	44.226,00
Comune di Sorbolo	4,95%	33.321,00
Comune di Colorno	6,39%	43.014,00
Comune di Fontevivo	3,69%	24.839,00
Comune di Fontanellato	5,13%	34.532,00
Comune di Sissa Trecasali	5,31%	35.744,00
Comune di Torrile	3,51%	23.627,00
Comune di San Secondo P.se	2,97%	19.992,00
Comune di Soragna	3,60%	24.233,00
Comune di Roccabianca	1,80%	12.117,00
Comune di Zibello	1,44%	9.693,00
Comune di Mezzani	1,62%	10.905,00
Comune di Polesine	1,17%	7.876,00
Comune di Noceto	0,54%	3.635,00
Comune di Salsomaggiore T.	11,25%	75.729,00
Pacchetto azionario rimasto inoptato dai Soci e acquistato da Emiliambiente SpA	3,78%	25.445,00
Totali	100%	673.408,00

L'attività svolta è quella di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nonché ogni altra attività connessa all'utilizzo delle risorse idriche, ivi inclusa la gestione di impianti di trattamento di reflui industriali, nonché correlate attività di monitoraggio ambientale e territoriale.

Nell'ambito di tutti i servizi gestiti della società comprende le fasi di progettazione, costruzione, collaudo, esercizio, manutenzione e smantellamento degli impianti di ogni genere, nonché lo svolgimento di tutte le attività connesse ed accessorie a quelle principali indicate, ivi compresa la consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, di progettazione/studi di fattibilità, di direzione lavori, di manutenzione impiantistica che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali in relazione a tutti i settori di attività della società.

Dalla rilevazione emerge che la società in oggetto presenta le caratteristiche **per essere sottratta al piano di dismissione** previsto dal comma 611 dell'art.1 della L.n. 190/2014.

L'Ente intende mantenere la partecipazione posseduta, in quanto la società svolge un servizio pubblico locale generale a rilevanza economica, strettamente connesso alle funzioni istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.n.152/2006.

Inoltre, l'entità delle azioni detenute dal Comune di Busseto, in rapporto alla pluralità delle partecipazioni, non consente di porre in essere autonome iniziative di indirizzo sul contenimento dei costi del personale dipendente e delle consulenze, ai sensi dell'art.1 c. 557 della L.n. 147/2013. Tali adempimenti potranno essere esercitate attraverso l'organismo cui è affidato l'esercizio del controllo analogo, istituito mediante accordo tra i soci nell'anno 2008.

7. ASCAA S.p.A.

La Società ASCAA S.p.A. nasce per trasformazione dell'Azienda Speciale Consortile Approvvigionamento Acqua, costituita fin dal 1964, in esecuzione del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 09/09/2002, ricevuto dal Dr.Stefano Gardelli Notaio in Parma – Rep. N.61156 – Racc.18228.

Il Comune di Busseto ha approvato la trasformazione dell'azienda consortile in società per azioni con deliberazione consiliare n.53 del 19/12/2002, affidando ad ASCAA S.p.A. la gestione del Servizio Idrico integrato.

Successivamente, in applicazione dell'art.35 c.9 della L.n.448/2001 che prevedeva l'obbligo di separare la gestione patrimoniale dalla gestione del servizio, gli enti locali soci di ASCAA S.p.A.

hanno disposto la scissione del ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio idrico integrato con contestuale incorporazione nella società Emiliambiente S.p.A. di nuova costituzione, con capitale sociale interamente pubblico attribuito proporzionalmente agli stessi soci di ASCAA S.p.A.

L'operazione è stata oggetto della deliberazione consiliare n°45 del 24/10/2007.

A seguito dello scorporo del ramo d'azienda relativo alla gestione del servizio idrico integrato, ASCAA S.p.A. ha mantenuto la proprietà degli cespiti patrimoniali occorrenti allo svolgimento del servizio idrico integrato gestito da Emiliambiente S.p.A.

Nell'anno 2013, gli enti locali soci ASCAA S.p.A. e di Emiliambiente S.p.A. hanno avviato il processo di riordino delle partecipazioni societarie previsto dai Decreti Legge n. 78/2010 e n.95/2012, con il coinvolgimento della società San Donnino Multiservizi srl – società pubblica a socio unico di proprietà del Comune di Fidenza (già socio di Ascaa S.p.A. e di Emiliambiente S.p.A.)

Le assemblee dei soci di San Donnino Multiservizi Srl, Ascaa S.p.A., Emiliambiente S.p.A. - rispettivamente , in data 13/06/2013 e 18/06/2013 – hanno approvato un atto di indirizzo di riordino dell'assetto societario riguardante tutti gli enti locali partecipanti. "Protocollo di intesa" recante: "Processo di integrazione tra Emiliambiente, ASCAA e SDM – Creazione dei soggetti gestori ciclo idrico e ciclo rifiuti".

In esecuzione di tale atto di indirizzo è stato elaborato un progetto di scissione parziale e proporzionale ai sensi dell'art.250bis del Codice Civile approvato dai consigli di amministrazione di tutte le società pubbliche coinvolte e finalizzate al trasferimento, a favore di Emiliambiente S.p.A. – degli assets patrimoniali già posseduti da ASCAAA S.p.A. e da San Donnino Multiservizi Srl e funzionali alla gestione del servizio idrico integrato.

L'operazione di riordino è stata oggetto della deliberazione consiliare n.25 del 29.09.2013, nella quale si subordinava l'attivazione della seconda fase del processo di riordino, finalizzata alla creazione di un soggetto del ciclo integrato dei rifiuti, alle seguenti condizioni:

- Redazione e approvazione di adeguato piano industriale che dimostri la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione, con particolare riferimento ai diversi aspetti della vigente legislazione in materia di partecipazione societaria degli Enti Locali e di gestione dei servizi locali in house providing;
- Autorizzazione alla costituzione del sub ambito per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, con aggregazione territoriale dei comuni soci di ASCAA S.p.A.

- Scissione del ramo gestionale del ciclo dei rifiuti, gli immobili detenuti e le attività del settore fotovoltaico, nonché minimali attività svolte per i Comuni di Fidenza, da SDM srl a favore di ASCAA S.p.A.

Alla data odierna, la seconda fase del processo di riordino non risulta essere stata attivata.

Da quanto sopra riportato emerge che la società in oggetto presenta le caratteristiche previste dal comma 611 dell'art.1 della L.n.190/2014, per avviare, entro il 31/12/2015, la procedura di dismissione della partecipazione azionaria e, a seguito, dei necessari atti da parte dell'assemblea dei soci, il procedimento di liquidazione della società come già emerge dal verbale dell'assemblea ordinaria, svoltasi il 19/02/2015.

8. IREN S.p.a.

Si rimanda alle considerazioni espresse in narrativa

9. Parma Infrastrutture S.p.A.

La Società Parma Infrastrutture S.p.A. nasce nel 2005 dallo scorporo degli assets patrimoniali di AMPS S.p.A., società già partecipata dal Comune di Busseto.

Dall'operazione di scorporo, eseguita in applicazione dell'articolo 35, comma 9, della Legge n. 448/2001, il Comune di Busseto partecipa al capitale sociale di Parma Infrastrutture S.p.A. nella misura pari al 0,000007%, corrispondente a n. 95 azioni .

La compagine societaria risulta essere la seguente:

Sede legale	Largo torello del Strada 11/A – Parma
C.F./P.I.	02346630342
Data di costituzione	Anno 2015
Durata prevista nello statuto	31.12.2050
Capitale sociale	€ 13.541.635,00
Dati ripartizione quote	n. 13.541.635,00 azioni dal valore nominale di € 1,00
Soci	Quota percentuale
Comune di Parma	99,29422%
Parma Infrastrutture	0,687517%
Altri Comuni della provincia	0,018263%

La società, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 13, del D. Lgs. 267/2000, ha per oggetto, a fronte di un canone stabilito dalla competente autorità di settore, la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali, riferiti alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, fognatura e depurazione delle acque reflue.

La società ha inoltre per oggetto.

1. la promozione e la partecipazione ad operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
2. il coordinamento e la gestione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare;
3. non in via prevalente, l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti sia in Italia che all'estero;

4. Il finanziamento e il coordinamento tecnico e finanziario dei soggetti cui la società partecipa o comunque ai quali è collegata.

La società non gestisce attività per conto del Comune di Busseto, e le attività rientranti nell'oggetto sociale della medesima sono simili a quelle svolte dalla partecipata ASCAA S.p.A., di cui è già prevista la dismissione.

Dall'analisi sopra esposta si rileva che la società in oggetto presenta le caratteristiche previste dal comma 611 dell'articolo 1 della L. n. 190/2014 per avviare entro il 31 dicembre 2015 la procedura per la dismissione della partecipazione azionaria, nell'ambito di un'iniziativa associata con altri enti locali soci, finalizzata a contenere i costi della vendita delle azioni mediante procedure di evidenza pubblica, come prescritto dall'articolo 3, comma 29, della legge n. 244/2007.